

Prot. N. ACIU.2014.597

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 18 settembre 2014

- All' **Organismo Pagatore AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **AVEPA**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' **AGREA**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' **ARTEA**
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE
- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **CAA Copagri S.r.l.**
Via Calabria, 32
00187 ROMA
- Al **CAA LiberiAgricoltori**
Via Dessiè 2
00199 ROMA

- Al **Coordinamento CAA AIPO**
Via Alberico II, 35
00193 ROMA
- Al **Coordinamento CAA Liberi**
Professionisti
Via Carlo Alberto, 30
10123 TORINO
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
- Alle Unioni Nazionali Ortofrutticole
Loro Sedi
- E p.c. All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 Torino
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 Trento
- All' **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 Bolzano
- All' **ARCEA**
Via E.Molè
88100 Catanzaro
- Al **Ministero Politiche Agricole**
Alimentari e Forestali
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- A **SIN S.p.A.**
Via Salandra, 13
00187 ROMA

OGGETTO: Misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di pesche e pesche noci – Regolamento (UE) n. 913/2014 e successive modificazioni ed integrazioni

1. PREMESSA

Con il Reg. (UE) n. 913/2014, così come modificato ed integrato dal Reg. (UE) n. 932/2014, la Commissione europea, in considerazione della situazione determinatasi a seguito della grave crisi del mercato delle pesche e delle pesche noci di cui al codice NC080930, ha adottato misure eccezionali ed urgenti di gestione di tale crisi a supporto del settore in questione.

In particolare, le misure di sostegno riguardano:

a) le operazioni di ritiro effettuate dall'11 agosto al 30 settembre 2014 da organizzazioni di produttori riconosciute del settore ortofrutticolo per pesche e pesche noci a norma dell'art. 154 del Reg. (UE) n. 1308/2013 nonché da produttori non associati a tali organizzazioni ma che stipulano con queste uno specifico contratto;

b) le attività promozionali di cui all'art. 33, par. 3, lett. c) del Reg. (UE) n. 1308/2013 realizzate tra l'11 agosto ed il 31 dicembre 2014 da organizzazioni di produttori riconosciute nel settore ortofrutticolo a norma dell'art. 154 del Reg. (UE) n. 1308/2013.

Per tutti i produttori che partecipano alle misure eccezionali sopra indicate sia attraverso organizzazioni riconosciute sia senza aderire ad alcuna organizzazione è obbligatorio costituire il fascicolo aziendale di cui al D.P.R. n. 503/99 ed al D.lgs. n. 99/2004. Si richiama, in particolare, la necessità che nel fascicolo aziendale, al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), siano presenti tutte le superfici di cui i produttori dispongono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda di pagamento o meno.

Per quanto non espressamente stabilito dalla presente circolare trovano altresì applicazione le circolari del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 25 agosto 2014 n. 2442 e 2 settembre 2014 n. 4963, nonché le disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 543/2011 ed al Reg. (UE) n. 1308/2013 se non derogate dal Reg. (UE) n. 913/2014.

2. RITIRI DAL MERCATO

2.1 RITIRI DAL MERCATO A CURA DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI RICONOSCIUTE

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 2 del Reg. (UE) n. 913/2014, così come modificato dal Reg. (UE) n. 932/2014, possono accedere all'aiuto dell'Unione le organizzazioni di produttori che effettuano le seguenti operazioni di ritiro dal mercato dei prodotti indicati in premessa:

a) ritiri dal mercato destinati alla distribuzione gratuita a norma dell'articolo 34, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1308/2013;

b) ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita.

Le operazioni di ritiro si effettuano presso i centri di ritiro a disposizione delle organizzazioni di produttori interessate. A tale scopo, si considerano idonei i centri attualmente già riconosciuti nell'ambito della gestione delle misure di prevenzione delle crisi.

L'organizzazione di produttori è responsabile che il Centro di Ritiro sia adeguatamente dotato di strutture atte allo stoccaggio e al mantenimento del prodotto in funzione della tipologia dello stesso, e tali da assicurare la tutela dell'ambiente.

L'aiuto finanziario dell'Unione concesso alle organizzazioni di produttori riconosciute per le operazioni di ritiro di cui alla precedente lettera **a)** è corrisposto nella misura del 100% degli importi massimi del sostegno di cui all'allegato XI del Reg. (UE) n. 543/2011 mentre per le operazioni di ritiro di cui alla precedente lettera **b)** è corrisposto nella misura del 75% degli importi massimi del sostegno per le altre destinazioni di cui all'allegato XI del Reg. (UE) n. 543/2011.

Si precisa che l'aiuto concesso per il prodotto destinato alla distribuzione gratuita comprende anche i relativi costi di cernita, imballaggio e trasporto come definiti agli allegati XII e XIII del Reg. (UE) n. 543/2011.

Possono beneficiare dell'aiuto finanziario dell'Unione in questione anche le organizzazioni di produttori che non prevedono tali operazioni di ritiro dal mercato nell'ambito dei loro programmi operativi o, se previste, in misura superiore a quanto approvato dalla Regione competente.

2.2 RITIRI DAL MERCATO EFFETTUATI SULLA BASE DI UN CONTRATTO STIPULATO TRA PRODUTTORI NON SOCI ED ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI RICONOSCIUTE

In applicazione di quanto disposto dall'art. 3 del Reg. (UE) n. 913/2014 i produttori che non siano soci di un'organizzazione di produttori riconosciuta possono accedere all'aiuto finanziario dell'Unione per:

- a)** i ritiri dal mercato destinati alla distribuzione gratuita di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- b)** i ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita.

A tal fine, i produttori concludono un contratto avente ad oggetto l'intero quantitativo di prodotti da consegnare con un'organizzazione di produttori riconosciuta che deve verificare il rispetto dei massimali di cui all'art. 3, lett. a) e b) del Reg. (UE) n. 913/2014 secondo le modalità stabilite nella citata circolare del Ministero 25 agosto 2014 n. 2442.

Al riguardo, l'organizzazione di produttori deve conservare agli atti, unitamente al contratto, copia della documentazione probatoria prevista dal citato art. 3, par. 3, lett. a) e b) del Reg. (UE) n. 913/2014, da esibire per gli eventuali controlli eseguiti dagli Organismi pagatori.

Le organizzazioni di produttori riconosciute possono rifiutare di stipulare contratti con produttori non soci solamente qualora esistano fondati motivi per ritenere la richiesta non giustificata o nel caso in cui la struttura operativa o amministrativa disponibile non ne consenta la ricevibilità.

L'aiuto finanziario dell'Unione concesso ai produttori non associati è corrisposto nella misura del 100% degli importi massimi del sostegno di cui all'allegato XI del Reg. (UE) n. 543/2011 per le operazioni di ritiro dal mercato con destinazione distribuzione gratuita e nella misura del 50% degli importi massimi del sostegno per le altre destinazioni di cui all'allegato XI del Reg. (UE) n. 543/2011 per i ritiri dal mercato per tutte le altre destinazioni elencate all'art. 17 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 28 agosto 2014 n. 9084.

L'aiuto finanziario dell'Unione è versato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori dall'organizzazione di produttori con cui il produttore non aderente ha firmato un contratto. L'organizzazione di produttori trattiene gli importi corrispondenti ai costi reali sostenuti per il ritiro dei rispettivi prodotti documentati mediante la presentazione di fatture.

Trovano applicazione le altre disposizioni di cui al paragrafo **2.1** in quanto compatibili.

2.3 RITIRI DAL MERCATO EFFETTUATI DA PRODUTTORI SOCI DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI SOSPENSE

Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 913/2014 qualora un'organizzazione di produttori sia stata sospesa in applicazione dell'art. 114 del Reg. (UE) n. 543/2011, i suoi soci sono considerati come produttori non membri di organizzazioni di produttori e trova applicazione la disciplina di cui al precedente paragrafo **2.2**.

3. CONTROLLI

Le operazioni di ritiro dal mercato di cui agli artt. 2 e 3 del Reg. (UE) n. 913/2014 sono soggette ai controlli di primo livello previsti dall'articolo 108 del Reg. (UE) n. 543/2011. Tali controlli sono limitati al 10% del quantitativo di prodotto ritirato dal mercato ed almeno al 10% rispettivamente delle organizzazioni di produttori e dei produttori non appartenenti a un'organizzazione di produttori che beneficiano dell'aiuto in esame.

4. SOSTEGNO SUPPLEMENTARE ALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI

L'importo massimo del sostegno supplementare assegnato all'Italia per lo svolgimento di attività promozionali è di € 1.288.201.

L'aiuto in questione è concesso alle organizzazioni di produttori riconosciute che svolgono attività promozionali nel settore delle pesche e delle pesche noci nel periodo dall'11 agosto al 31 dicembre 2014.

In caso di superamento dello stanziamento supplementare di cui sopra, è applicato un coefficiente di riduzione lineare a tutti i programmi approvati dalle Regioni.

5. DOMANDA E PAGAMENTO DELL'AIUTO

Le domande di pagamento delle misure relative alle operazioni di ritiro dal mercato e delle attività promozionali sono presentate dalle organizzazioni di produttori riconosciute all'Organismo pagatore competente unitamente ai documenti giustificativi dell'importo richiesto e devono contenere la dichiarazione scritta del richiedente l'aiuto di non aver ricevuto alcun doppio finanziamento

proveniente dall'Unione Europea o da fondi nazionali o indennità derivanti da una polizza assicurativa, relativamente alle operazioni ammesse a sostegno ai sensi del Reg. (UE) n. 913/2014. Con riferimento a tale ultimo aspetto, gli Organismi pagatori possono utilizzare anche le informazioni contenute nella banca dati delle polizze assicurative utilizzata per i pagamenti previsti dall'art. 68 del Reg. (UE) n. 73/2009.

Le Organizzazioni di produttori riconosciute devono presentare la domanda di aiuto entro i seguenti termini:

- **31 ottobre 2014** per le domande di pagamento dell'aiuto per le operazioni di ritiro;
- **30 gennaio 2015** per le domande di pagamento del sostegno alle attività promozionali.

6. COMUNICAZIONI

Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 7 del Reg. (UE) n. 913/2014, con riferimento al sostegno supplementare per le attività promozionali, **le Regioni** trasmettono all'AGEA, utilizzando la tabella "Allegato 1" della presente circolare entro il 25 ottobre 2014, le informazioni ivi richieste relative alle colonne da "A" ad "F" concernenti i programmi approvati.

Inoltre, sempre utilizzando la suddetta tabella, valorizzando l'ultima colonna "I", **gli Organismi pagatori** comunicano all'AGEA le spese sostenute per l'aiuto in esame entro il 20 febbraio 2015.

Si precisa che per la misura in questione codesti Organismi pagatori non possono procedere al pagamento delle domande ammissibili prima della fissazione del coefficiente di attribuzione di cui all'art. 5, par.2, del Reg. (UE) n. 913/2014 da parte della scrivente Agenzia, da eseguirsi entro il 30 ottobre 2014.

Tutte le comunicazioni di cui sopra, dirette all'AGEA, devono essere inviate agli indirizzi di posta elettronica f.picchiotti@agea.gov.it f.petroli@agea.gov.it e c.patti@agea.gov.it

Con riferimento alle comunicazioni relative alle operazioni di ritiro di cui al medesimo articolo 7, sarà fornita con successiva comunicazione l'apposita tabella con la quale trasmettere le informazioni richieste dalla Commissione europea.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

F. Martinelli